

# REGOLAMENTO *WHISTLEBLOWING*

## SOMMARIO

PREMESSA .....	3
SCOPO .....	3
DEFINIZIONI .....	3
RIFERIMENTI .....	4
<b>1. CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
1.1 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....	5
1.2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE .....	5
<b>2. PRINCIPI GENERALI E TUTELE .....</b>	<b>7</b>
2.1 TUTELA DEL SEGNALANTE .....	7
2.1.1 Tutela da atti ritorsivi .....	7
2.1.2 Tutela dell'identità del segnalante .....	8
2.1.3 Limitazioni della responsabilità del segnalante .....	9
2.1.4 Estensione delle tutele a soggetti diversi dal segnalante .....	9
2.1.5 Esclusione dalle tutele .....	9
2.2 TUTELA DEL SEGNALATO .....	10
<b>3. CANALI INTERNI ED ESTERNI DI SEGNALAZIONE .....</b>	<b>11</b>
3.1 CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE .....	11
3.2 CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE PRESSO ANAC.....	11
3.3 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA .....	12
<b>4. LA SEGNALAZIONE INTERNA .....</b>	<b>13</b>
4.1 OGGETTO E CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE.....	13
4.2 SEGNALAZIONI VIETATE.....	13
<b>5. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE.....</b>	<b>14</b>
5.1 INVIO DELLA SEGNALAZIONE ATTRAVERSO IL CANALE PREVISTO.....	14
5.1.1. Segnalazione in forma scritta .....	14
5.1.2 Richiesta di colloquio orale .....	14
5.1.3 Trattamento dei dati personali.....	14
5.2 RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE .....	15
5.2.1 Avviso di ricevimento della segnalazione.....	15
5.2.2 Trasmissione da e verso altre funzioni.....	15
5.3 VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE E ISTRUTTORIA .....	15
5.3.1 Classificazione della segnalazione .....	15

5.3.2 Istruttoria.....	16
5.3.3 <i>Escalation</i> in caso di segnalazioni riguardanti i vertici associativi.....	17
5.4 CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA.....	17
5.4.1 Stesura del <i>Report</i> conclusivo .....	17
5.4.2 Reporting ai vertici associativi.....	17
5.4.3 Riscontro al segnalante.....	17
5.5 ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RELATIVI DOCUMENTI .....	18
6. VIOLAZIONI .....	19

## PREMESSA

L'Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Colombano e Bonifacio (di seguito anche "Associazione" o "Associazione Colombano e Bonifacio") è dotata di un proprio sistema di segnalazione di eventuali condotte illecite, a far data dall'approvazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello 231").

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (d'ora innanzi semplicemente il "Decreto"), in vigore dal 30 marzo 2023, ha recepito all'interno dell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano le violazioni di cui sopra (cd. **Direttiva Whistleblowing**). L'Associazione intende aderire pienamente a tali norme e pertanto intende disciplinare il proprio sistema di segnalazione e le relative tutele nei modi previsti dalla presente Procedura.

## SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di definire e disciplinare la gestione di tali segnalazioni (definite "segnalazioni di violazioni" o "segnalazioni" o "*Whistleblowing*"), effettuate tramite i vari canali di comunicazione resi disponibili e descritti nel successivo paragrafo 3.

A tale fine, la Procedura:

- definisce l'ambito di applicazione del documento e del processo di segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- identifica i canali attraverso cui effettuare la segnalazione;
- identifica e descrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi inclusa la tutela del segnalante e del segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati;
- identifica ruoli e responsabilità dei soggetti / figure coinvolti;
- fornisce chiarimenti sugli aspetti giuslavoristici e in materia di privacy connessi al processo di segnalazione.

## DEFINIZIONI

TERMINE	DEFINIZIONE
SEGNALAZIONE	Comunicazione effettuata dal soggetto segnalante, in forma scritta oppure orale, attraverso uno dei canali di segnalazione interno od esterni previsti dal Decreto e di seguito identificati, purché essa abbia ad oggetto una o più condotte così come elencate al paragrafo 1.2.
SOGGETTI SEGNALANTI (o semplicemente "segnalanti" e, al singolare, "soggetto segnalante" o semplicemente "segnalante")	I soggetti segnalanti ai sensi della presente Procedura sono le persone fisiche che effettuano la segnalazione interna od esterna o la Divulgazione pubblica. Possono essere tutti i soggetti di cui al paragrafo 1.1 della presente Procedura.
SOGGETTI SEGNALATI (o semplicemente "segnalati" e, al singolare, "soggetto segnalato" o semplicemente "segnalato")	I soggetti ai quali si riferiscono le condotte oggetto della segnalazione, che possono riguardare i componenti degli organi associativi, i dipendenti e tutti coloro che collaborano, a qualsiasi titolo con l'Associazione (compresi coloro che prestano attività di volontariato), i collaboratori esterni, o soggetti terzi (quali ad esempio consulenti) con i quali l'Associazione opera o intrattiene relazioni commerciali e di business.

	La segnalazione potrà riguardare anche i componenti dell'Organismo di Vigilanza della Associazione.
GESTORE DELLE SEGNALAZIONI	Il soggetto deputato alla ricezione delle segnalazioni interne, alla loro valutazione e gestione nei limiti e nelle forme previsti dal Decreto e dal presente documento. L'Associazione attribuisce il compito di Gestore delle segnalazioni al proprio Organismo di Vigilanza, istituito e disciplinato dal Modello Organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 vigente.

### **RIFERIMENTI**

- Legge 30 novembre 2017, n 179
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
- Codice Etico adottato dall'Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Colombano e Bonifacio
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, adottato dall'Associazione
- Procedure formalizzate adottate dall'Associazione
- D.lgs 24 del 10 marzo 2023 che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone (whistleblower) che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
- Guida operativa whistleblowing di Confindustria del 27 ottobre 2023.

## **1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Come premesso, il presente sistema di Whistleblowing si applica ad alcune particolari categorie di segnalazioni, effettuate da determinate categorie di persone.

Segnalazioni provenienti da soggetti diversi rispetto a quelli indicati dalla presente procedura e/o attinenti a comportamenti diversi da quelli sottoelencati non obbligano la Associazione alle garanzie ed alle tutele previste dal Decreto.

### **1.1 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

I Destinatari della presente procedura sono:

- gli organi associativi e i loro componenti, ivi compresi i soggetti con funzione di amministrazione, controllo, rappresentanza dell'Associazione;
- i dipendenti della Associazione, ivi compresi coloro che prestano attività di volontariato;
- gli appaltatori, i fornitori, i consulenti e in generale i soggetti che operano per conto o nell'interesse dell'Associazione anche quali lavoratori autonomi;
- i collaboratori (con particolare riferimento ai lavoratori a progetto, ai lavoratori somministrati ed ai tirocinanti);
- più in generale, tutti quei terzi che, a qualunque titolo, operano in nome o per conto o nell'interesse della Associazione o intrattengono rapporti con essa.

La presente procedura si applica anche a coloro che, pur avendo concluso il proprio rapporto con l'Associazione, abbiano comunque precedentemente fatto parte delle categorie sopra menzionate, ove essi siano venuti a conoscenza delle condotte oggetto di segnalazione nel corso del proprio rapporto con l'Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Colombano e Bonifacio.

Allo stesso modo, il presente regolamento si applica anche a coloro che non abbiano cominciato un rapporto lavorativo – in una o più delle categorie sopra enumerate – ma siano venuti a conoscenza delle condotte oggetto di segnalazione nel corso delle procedure di selezione e/o durante le fasi precontrattuali.

### **1.2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

Sono rilevanti ai fini della presente procedura le condotte di cui i Destinatari, così come definiti al paragrafo 1.1, siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto lavorativo con l'Associazione e riguardino:

- Violazioni della normativa europea di cui all'Allegato 1 del Decreto;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, diversi da quelli indicati al punto che precede, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, e quindi riconducibili a qualunque reato o tentativo di reato incluso nel novero dei reati presupposto del D.lgs. 231/01;
- Violazioni, presunte od effettive, del Modello 231 o del Codice Etico, poste in essere dai soggetti segnalati, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- Illeciti amministrativi, civili o contabili che ledano l'integrità dell'amministrazione dell'Associazione;
- Violazioni, presunte od effettive, di Policy e procedure adottate dalla Associazione;
- Mancato rispetto di Leggi e regolamenti applicabili all'Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Colombano e Bonifacio.

Gli illeciti o le irregolarità segnalate potrebbero essere costituiti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti comportamenti:

- i. falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- ii. irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio di esercizio della Associazione;
- iii. dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (ad es. agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- iv. promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori;
- v. accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- vi. falsificazione di note spese allo scopo di creare provviste per attività illegali (ad es. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- vii. condotte in violazione di regolamenti e procedure operative della Associazione;
- viii. condotte viziate da dolo o colpa grave in materia di protezione dei dati personali.

Si deve trattare, lo si ribadisce, di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

## 2. PRINCIPI GENERALI E TUTELE

Di seguito si riportano nel dettaglio i principi e le tutele che l'Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Colombano e Bonifacio si impegna a garantire nel processo di gestione delle segnalazioni.

### 2.1 TUTELA DEL SEGNALANTE

La corretta gestione del sistema di *Whistleblowing* agevola la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno dell'Associazione.

Tale obiettivo può essere raggiunto solo se i soggetti segnalanti hanno a disposizione non solo appositi canali di comunicazione, ma anche la certezza di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di altri esponenti dell'Associazione o di rischiare di vedere la propria segnalazione inascoltata.

L'Associazione a tale scopo tutela il soggetto segnalante garantendo la riservatezza della sua identità e prevedendo espressamente il divieto di condotte, dirette o indirette, ritorsive, discriminatorie o comunque sleali per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Eventuali comportamenti in violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché l'adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti dello stesso, potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile; gli atti ritorsivi adottati in violazione del Decreto sono da considerarsi nulli.

#### 2.1.1 Tutela da atti ritorsivi

L'Associazione Colombano e Bonifacio intende proteggere il segnalante da ogni forma di ritorsione nei suoi confronti per avere segnalato un comportamento illecito rientrante fra quelli previsti dalla presente procedura. Pertanto, l'Associazione si impegna a non sottoporre il segnalante ad alcuna misura o provvedimento ritorsivo in conseguenza della segnalazione.

In via esemplificativa, possono costituire atti ritorsivi i seguenti comportamenti, se adottati in conseguenza della segnalazione:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- e) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- f) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- g) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- h) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- j) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- k) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- l) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto, l'Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Colombano e Bonifacio desidera rendere noti i principali strumenti di tutela a disposizione del segnalante che ritenga di essere stato vittima di comportamenti ritorsivi:

- l'adozione di misure discriminatorie poste in essere nei suoi confronti può essere denunciata dallo stesso all'**Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC** che, che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- sul sito *web* istituzionale dell'**ANAC** è pubblicato l'elenco di cui all'art. 18, comma 1, del Decreto, in cui sono contenuti i nominativi ed i riferimenti degli Enti del Terzo Settore che offrono al segnalante le misure di sostegno previste dal Decreto e che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato;
- rimane di competenza dell'**Autorità giudiziaria** dichiarare la nullità degli atti ritorsivi e disporre, anche in via provvisoria, le conseguenti misure necessarie all'effettiva tutela e/o risarcimento del segnalante;
- eventuali rinunce o transazioni dei diritti o delle tutele del segnalante previsti dal Decreto sono validi solo se avvengono innanzi all'Autorità giudiziaria oppure nel corso di accordi di mediazione e conciliazione predisposti in sede sindacale o davanti agli organi di certificazione oppure ancora a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione;
- nei procedimenti giudiziari o amministrativi aventi ad oggetto presunti comportamenti ritorsivi, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere;
- fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'**ANAC** applica al responsabile di atti ritorsivi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, prevista dall'art. 21, comma 1, lett. *a*), del Decreto.

### 2.1.2 Tutela dell'identità del segnalante

Il ricevimento e la gestione della segnalazione determinano in capo all'Associazione un trattamento dei dati personali. A tal fine, l'Associazione si impegna ad impostare i propri canali di segnalazione interni ed a garantire il pieno rispetto dei principi e delle norme contenute nel GDPR al fine di assicurare un alto livello di protezione dei dati personali del segnalante.

Si rimanda in proposito all'Informativa privacy.

L'Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Colombano e Bonifacio si impegna inoltre a non rivelare l'identità del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare nei confronti del segnalato, se la segnalazione risulta fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione trasmessa dal segnalante.

Ove, invece, la contestazione nei confronti del segnalato sia fondata in tutto o in parte sul contenuto della segnalazione, l'Associazione si impegna a rivelare l'identità del segnalante solo dopo avere raccolto il suo espresso consenso in forma scritta. In mancanza di consenso, pertanto, il procedimento disciplinare potrà proseguire solo se sussistano elementi diversi idonei a fondare la contestazione nei confronti del segnalato.

Allo scopo, tuttavia, di non lasciare impuniti eventuali comportamenti illeciti, l'Associazione si riserva in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, a cui dovranno essere forniti tutti gli elementi necessari per una corretta e completa valutazione delle vicende ed ivi compresa, quindi, l'identità del segnalante. In tal caso, nessuna richiesta preventiva di consenso verrà inoltrata al segnalante.

Ove per l'accertamento delle violazioni contenute nella segnalazione si renda necessaria l'assistenza di soggetti diversi rispetto a quelli incaricati della gestione, l'Associazione Colombano e Bonifacio si impegna ad oscurare ogni dato che possa consentire l'identificazione del segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

Da ultimo, l'Associazione si impegna ad evitare ogni indagine sulle motivazioni che hanno condotto il segnalante a proporre la segnalazione, salvo che tali approfondimenti siano necessari per il corretto

approfondimento della segnalazione stessa o siano funzionali ai diritti di difesa del segnalato nell'ambito di procedimenti disciplinari, civili, amministrativi o penali.

### **2.1.3 Limitazioni della responsabilità del segnalante**

L'Associazione Colombano e Bonifacio informa che, in ossequio all'art. 20 del Decreto, non è punibile né con sanzione penale, né con sanzione civile, né con sanzione amministrativa il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Il segnalante non è assoggettabile a sanzioni di natura civile o amministrativa per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse; resta tuttavia ferma la responsabilità del segnalante se l'acquisizione o l'accesso a dette informazioni assuma rilievo penale, così come previsto dall'art. 22, comma 3, del Decreto.

Restano in ogni caso ferme le eventuali responsabilità di qualsiasi natura per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

### **2.1.4 Estensione delle tutele a soggetti diversi dal segnalante**

Al fine di garantire un elevato livello di protezione di tutti coloro che propongono una segnalazione o coadiuvano il segnalante, l'Associazione Colombano e Bonifacio si impegna ad estendere le misure elencate ai paragrafi 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 anche ad altri soggetti legati da particolari rapporti con il segnalante, con l'unica eccezione – prevista dall'art. 17, comma 2, del Decreto, relativa all'onere probatorio nei procedimenti innanzi l'Autorità Giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Decreto, godono delle medesime tutele del segnalante – fatto salvo il predetto, differente regime probatorio – anche:

- a) i facilitatori, ossia coloro che, operando nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, lo abbiano fisicamente coadiuvato nella segnalazione, prestandogli consulenza o sostegno;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che gli sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà del segnalante;
- e) gli enti per cui il segnalante lavora.

Il segnalante potrà indicare i riferimenti a tali soggetti all'interno della segnalazione, al fine di consentire all'Associazione di predisporre ogni misura di tutela nei confronti di queste persone fisiche e giuridiche.

### **2.1.5 Esclusione dalle tutele**

L'Associazione Colombano e Bonifacio si impegna ad accordare ogni tutela sopra enumerata a chiunque proponga una segnalazione; tuttavia, al fine di garantire un clima di lavoro costruttivo e collaborativo, dette tutele non potranno essere concesse se:

- la segnalazione abbia ad oggetto comportamenti diversi da quelli previsti dalla presente Procedura: pertanto, ad esempio, non sarà applicabile la presente procedura alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- la segnalazione sia inoltrata con mezzi diversi da quelli appositamente predisposti dall'Associazione (illustrati nei paragrafi che seguono) o previsti dal Decreto;
- il segnalante e/o le persone coinvolte nella segnalazione abbiano operato in modo contrario alla buona fede, cioè conoscendo o potendo legittimamente conoscere la natura non veritiera delle informazioni sulle violazioni riportate nella segnalazione;

- il segnalante e/o le persone coinvolte nella segnalazione siano stati condannati, anche in primo grado, per diffamazione, calunnia o per gli stessi reati che essi abbiano denunciato all'Autorità giudiziaria oppure per gli stessi motivi sia stata affermata, anche in primo grado, la loro responsabilità civile per dolo o colpa grave. In questi casi, l'Associazione Colombano e Bonifacio si riserva altresì l'applicazione di misure disciplinari nei confronti delle persone coinvolte;
- la segnalazione sia presentata in forma anonima.

## **2.2 TUTELA DEL SEGNALATO**

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del *Whistleblowing* e al fine di impedire delazioni, diffamazioni, o la divulgazione di dati personali sensibili del soggetto segnalato che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi, il presente documento prevede misure a tutela del segnalato.

A tale scopo sono rigorosamente vietate le segnalazioni ingiuriose, offensive o calunniose, le quali potrebbero dar luogo all'esclusione del segnalante dalle tutele previste dal Decreto, così come illustrato al paragrafo 2.1.5 che precede.

Il Gestore delle segnalazioni è tenuto alla più stretta riservatezza sull'identità del segnalato e sul contenuto delle segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge; egli si impegna a riferire soltanto alle funzioni associative preposte, ove dalla segnalazione consegua la necessità di valutare profili disciplinari; ove, invece, si riveli necessario adire l'Autorità Giudiziaria, il Gestore delle segnalazioni riferirà al legale rappresentante dell'Associazione deputato a valutare e ad introdurre i giudizi penali, amministrativi o civili che si rendano necessari.

Se per le valutazioni e le indagini si rivela necessario svolgere approfondimenti con il coinvolgimento di altri soggetti, l'Associazione Colombano e Bonifacio si impegna a limitare il più possibile la diffusione dei dati riguardanti l'identità del segnalato e si impegna, in ogni caso, a coinvolgere soggetti privi di rapporti sia con il segnalante che con il segnalato, onde garantire la massima obiettività nella ricostruzione dei fatti.

### 3. CANALI INTERNI ED ESTERNI DI SEGNALAZIONE

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto, il segnalante beneficia delle tutele di cui al paragrafo 2 del presente documento se la segnalazione è proposta nelle forme contemplate dal Decreto medesimo.

Per questo, in ottemperanza all'art. 4 del Decreto, l'Associazione Colombano e Bonifacio ha predisposto un canale interno di segnalazione. In determinati casi, previsti dal Decreto e dettagliati di seguito, il segnalante può tuttavia utilizzare diversi canali di segnalazione esterni all'Associazione, beneficiando comunque delle tutele previste e sopra dettagliate.

Resta in ogni caso fermo il diritto a sporgere denuncia presso l'Autorità Giudiziaria o, comunque, alle Autorità amministrative, di vigilanza o contabili preposte.

#### 3.1 CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Il segnalante può effettuare la segnalazione tramite il canale interno secondo una delle seguenti modalità:

- a) in forma scritta, tramite spedizione della segnalazione via posta raccomandata al seguente indirizzo:

Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Colombano e Bonifacio

Via Giotto, 36

20145 – Milano

*con la dicitura Riservata al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing*

Al fine di garantire la separazione dei dati del segnalante dal contenuto della segnalazione, la stessa deva essere inserita in due buste chiuse: i) la prima contenente i dati identificativi del segnalante, la fotocopia di un suo documento di riconoscimento e un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica del medesimo; ii) la seconda contenente la segnalazione.

Entrambe le buste chiuse dovranno essere inserite all'interno di una terza busta chiusa, recante all'esterno la dicitura “*Riservata al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing*” o diciture simili che consentano di qualificare la raccomandata come rilevante ai fini del presente Regolamento.

- b) In forma orale tramite colloquio con il Gestore delle segnalazioni. Il segnalante deve richiedere la fissazione del colloquio tramite l'invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [odv@colombanoebonifacio.it](mailto:odv@colombanoebonifacio.it)

#### 3.2 CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE PRESSO ANAC

Al segnalante è comunque garantita la possibilità di effettuare la segnalazione all'ANAC quando:

- a) la segnalazione interna non ha avuto seguito, nel senso che il segnalante non ha ricevuto nessuna informativa di presa in carico o comunicazione dell'esito della segnalazione;
- b) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o andrebbe incontro a ritorsioni;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- d) il segnalante o il segnalato coincidano con il Gestore della segnalazione individuato dal paragrafo 5.1.2 o, in ogni caso, il segnalante ritenga sussistente un conflitto di interessi con il Gestore della segnalazione.

Per le modalità di presentazione e di gestione delle segnalazioni esterne si rimanda al **Regolamento adottato dall'ANAC** con delibera n. 301 del 12 luglio 2023, reperibile sul sito istituzionale della medesima Autorità al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-segnalazioni-esterne-ed-esercizio-potere-sanzionatorio-anac-del.301.2023>.

### **3.3 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Il Decreto prevede infine la possibilità per il segnalante di ricorrere alla diffusione pubblica della violazione, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) che sia stata effettuata una segnalazione interna e/o esterna senza aver ricevuto alcun riscontro;
- b) che il segnalante abbia fondati motivi per ritenere sussistente un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, inteso come una situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile, che richieda che la violazione sia tempestivamente divulgata (ad es. in caso di pericolo per l'incolumità fisica di una o più persone);
- c) che il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione o non avere seguito a causa di gravi negligenze o comportamenti dolosi.

## **4. LA SEGNALAZIONE INTERNA**

L'Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Colombano e Bonifacio garantisce di analizzare tutte le segnalazioni ricevute nel rispetto delle modalità previste dal presente documento.

Per ogni segnalazione sarà inviato idoneo *feedback* al segnalante, che potrà riguardare lo stato d'avanzamento dell'istruttoria, i suoi risultati ed eventuali richieste di integrazione dei dati, nei tempi e modi previsti dal Decreto e di seguito dettagliatamente illustrati.

### **4.1 OGGETTO E CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE**

Per beneficiare delle tutele previste dal Decreto, la segnalazione interna deve pervenire attraverso il canale indicato al paragrafo 3.1 e riguardare una o più condotte previste dal paragrafo 1.2.

Le segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o voci. Tuttavia, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito e comunque ritenga veritieri, al momento della segnalazione, le circostanze e gli elementi di prova che riporta a sostegno della segnalazione.

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire al Gestore di effettuare le dovute verifiche.

### **4.2 SEGNALAZIONI VIETATE**

La segnalazione deve rivestire il carattere di buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono ascritti. È vietato in particolare:

- i. il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- ii. l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- iii. l'invio di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività svolta nell'ambito dell'Associazione dal soggetto segnalato;
- iv. l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- v. l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Si precisa inoltre che è vietato e sanzionabile l'invio di segnalazioni effettuate con colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate. Si specifica che nei casi di invio di segnalazioni vietate la riservatezza dell'identità del segnalante nonché le altre misure di tutela del segnalante previste dalla Associazione potrebbero non essere garantite.

Laddove, infine, le segnalazioni – oltre a non essere pertinenti a quanto disposto dal Decreto – costituiscono esse stesse illecite, l'Associazione Colombano e Bonifacio si riserva ogni azione a tutela propria e/o dei propri Dipendenti, Volontari, Consulenti, Rappresentanti, Fornitori a qualsiasi titolo coinvolti nella segnalazione.

## 5. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Si descrivono di seguito le singole fasi del processo di gestione delle segnalazioni.

### 5.1 INVIO DELLA SEGNALAZIONE ATTRAVERSO IL CANALE PREVISTO

Le segnalazioni devono pervenire secondo le modalità specificate al paragrafo 3.1.

#### 5.1.1. Segnalazione in forma scritta

Al fine di consentire un proficuo utilizzo della segnalazione, la stessa dovrà quindi contenere i seguenti elementi essenziali, la cui mancanza determina l'inammissibilità della ricezione:

- a. **oggetto**: una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti (a titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo, ecc.);
- b. **segnalato e altri soggetti coinvolti**: qualsiasi elemento (come funzione/ruolo) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento fraudolento o contrario al Codice Etico;
- c. **generalità e riferimenti identificativi del segnalante**.

Inoltre, il segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi, che non sono tuttavia obbligatori:

- d. eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- e. eventuali altri soggetti o Enti che debbano essere oggetto di protezione da eventuali atti ritorsivi, come descritto al paragrafo 2.1.4.;
- f. eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- g. ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

#### 5.1.2 Richiesta di colloquio orale

In alternativa alla segnalazione scritta, il segnalante può chiedere al Gestore un colloquio orale, nel corso del quale esporre la propria segnalazione.

Il Gestore si impegna a concordare con il segnalante un colloquio entro sette giorni dalla richiesta.

Il colloquio deve avvenire con modalità riservate, se possibile in sede diversa da quella dell'Associazione ed al di fuori dell'orario lavorativo del segnalante.

Il colloquio può avvenire sia di persona che da remoto: in tale ultimo caso, il *link* per il collegamento è trasmesso a cura del Gestore al recapito che il segnalante abbia inteso indicare.

Del colloquio orale è redatto, a cura del Gestore, sintetico verbale attestante il contenuto della segnalazione, gli elementi identificativi del segnalato e la documentazione eventualmente consegnata dal segnalante. Il verbale è sottoscritto sia dal Gestore che dal segnalante; in caso di colloquio da remoto, copia del verbale redatto dal Gestore è trasmesso al segnalante per sua approvazione scritta. Copia del verbale è consegnata al segnalante anche quale avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto.

#### 5.1.3 Trattamento dei dati personali

Si precisa inoltre che i dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 nonché a tutti i provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- i. il soggetto segnalante potrà ricevere, in sede di segnalazione, un'informativa che specifica, tra l'altro, le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, le figure/uffici ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della segnalazione e i diritti del segnalante con riferimento ai propri dati personali trattati;
- ii. il sistema di segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti;
- iii. sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente;
- iv. l'esercizio dei diritti da parte del segnalante o del segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy) in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Whistleblowing possono essere limitati, per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del segnalante, salvo la malafede di quest'ultimo.

## **5.2 RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE**

La segnalazione, se pertinente alle materie disciplinate dal presente documento, verrà presa in carico dal Gestore delle segnalazioni.

### **5.2.1 Avviso di ricevimento della segnalazione**

Il Gestore della segnalazione rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione medesima, entro il termine perentorio di sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa.

Il Gestore si premura di segnalare l'eventuale mutamento temporaneo del ricevente la segnalazione in caso di assenze prolungate (es. malattia) oppure di eventuali ipotesi – fondate su circostanze gravi, obiettive e non altrimenti ovviabili - in cui la segnalazione potrebbe essere ricevuta in tempi più lunghi.

### **5.2.2 Trasmissione da e verso altre funzioni**

Ove la segnalazione riguardi tipologie di condotta estranee all'ambito di applicazione del Decreto, essa sarà presa in carico dalle competenti funzioni, se del caso previo inoltro da parte del Gestore.

Ciò potrà avvenire sia in fase di valutazione preliminare che all'esito di eventuali, successivi approfondimenti: in ogni caso, l'Organismo di Vigilanza si impegna a mantenere riservati i dati acquisiti nel corso delle indagini, utilizzandoli solamente per l'esercizio delle proprie funzioni, previste dal d.lgs. 231/2001.

Del pari, ove una funzione diversa dal Gestore riceva erroneamente una segnalazione e sia evidente che si tratti di segnalazione ricadente nell'ambito del Decreto (per es. perché riporti la dicitura *Whistleblowing*) egli dovrà senza ritardo e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione trasmettere il messaggio al Gestore della segnalazione, informando il segnalante dell'avvenuta trasmissione. È fatto divieto di trattenere copia della segnalazione medesima da parte del ricevente diverso dal Gestore.

## **5.3 VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE E ISTRUTTORIA**

L'Organismo di Vigilanza provvede tempestivamente alla presa in carico ed analisi preliminare della segnalazione ricevuta al fine della sua valutazione e procede all'eventuale istruttoria necessaria.

### **5.3.1 Classificazione della segnalazione**

A seguito di queste preliminari analisi e valutazione, l'Organismo di Vigilanza provvederà a classificare la segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicheranno un diverso e specifico *work flow* di gestione delle stesse:

segnalazione non rilevante: la segnalazione non è pertinente al campo di applicazione della presente Procedura, in quanto si riferisce, ad esempio a soggetti segnalati che non fanno parte del perimetro definito dalla presente Procedura, oppure si riferisce a fatti, azioni o comportamenti che non sono oggetto di segnalazione ai sensi del presente Regolamento. In tal caso, la segnalazione viene archiviata.

L'Organismo di Vigilanza qualora ritenesse fondata e circostanziata la segnalazione, seppur non rilevante ai suoi fini (in quanto, ad esempio, non concernente un illecito e/o una violazione anche presunta del Modello 231), sottopone la segnalazione all'attenzione delle altre funzioni ritenute competenti, così come specificato al paragrafo 5.2.2.

segnalazione non trattabile: ancorché pertinente al campo di applicazione della presente Procedura, nel caso in cui, a conclusione della fase di esame ed eventuale richiesta di ulteriori informazioni, non sia possibile raccogliere sufficienti informazioni al fine di poter procedere con ulteriori indagini, la segnalazione viene archiviata. È il caso, ad esempio, di segnalazioni anonime.

segnalazione vietata: in caso di segnalazioni vietate come definite in precedenza, l'Organismo di Vigilanza comunicherà tale circostanza alla funzione titolare del potere disciplinare per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare e valuterà l'eventuale comunicazione della segnalazione in questione al segnalato, per consentirgli l'esercizio dei diritti di difesa. Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza, di concerto con la funzione titolare del potere disciplinare, dovesse decidere di non coinvolgere il segnalato, si procede all'archiviazione della segnalazione ricevuta. Il coinvolgimento della funzione titolare del potere disciplinare potrebbe essere richiesto anche successivamente, laddove la natura diffamatoria, calunniosa o discriminatoria dovesse emergere solo durante la successiva fase di indagine.

segnalazione rilevante e trattabile: in caso di segnalazioni che si confermano sufficientemente circostanziate e attinenti al perimetro del presente Regolamento, l'Organismo di Vigilanza dà avvio alla fase di verifica, descritta al paragrafo 5.3.2.

### **5.3.2 Istruttoria**

Al termine della fase di valutazione preliminare, laddove la segnalazione ricevuta sia stata classificata come rilevante e trattabile, l'Organismo di Vigilanza procederà con l'avvio delle verifiche e indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

Il Gestore della segnalazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione al soggetto segnalante, nonché di coinvolgerlo in fase di istruttoria e fornire allo stesso eventuali informazioni circa avvio e stato avanzamento dell'istruttoria. In questo caso il segnalante potrà ricevere una o più richieste di ulteriori informazioni, il cui mancato riscontro potrebbe comportare l'impossibilità di giungere all'accertamento della fondatezza o meno delle circostanze segnalate.

Nell'ambito dell'attività istruttoria l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi del supporto di strutture/funzioni interne adeguatamente qualificate e/o ricorrere a consulenti esterni. In tal caso, il Gestore cura l'oscuramento dei dati e delle circostanze che possano rivelare l'identità del segnalante e/o del segnalato, nei limiti in cui esse non siano strettamente necessari all'accertamento dei fatti, così come descritto nei paragrafi 2.1.2 e 2.2. del presente documento.

In ogni caso, i soggetti coinvolti nell'attività di istruttoria diventano anch'essi Destinatari del presente Regolamento e sono di conseguenza chiamati al rispetto, tra gli altri, degli obblighi di riservatezza. In caso di violazioni da parte di tali soggetti dei principi definiti dal presente Regolamento, la Associazione potrà applicare le misure indicate nel sistema disciplinare/sanzionatorio del Modello 231.

### **5.3.3 Escalation in caso di segnalazioni riguardanti i vertici associativi**

Il Gestore delle segnalazioni cura che sia evitato ogni conflitto di interessi. Ove la segnalazione riguardi i vertici associativi egli valuta se vi siano i presupposti per il coinvolgimento degli altri membri apicali nell'istruttoria o se invece si renda necessario il ricorso al canale esterno di segnalazione e/o alla denuncia nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

Laddove sia possibile approfondire e gestire adeguatamente la segnalazione all'interno dell'Associazione, dovranno essere seguite le cautele di seguito descritte.

In caso di segnalazioni che riguardino uno o più membri del Comitato Direttivo, il Gestore dà comunicazione immediata e riservata agli altri componenti dell'organo associativo, al fine di coordinare e definire il successivo processo d'indagine.

## **5.4 CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA**

Esaurita l'istruttoria, il Gestore delle segnalazioni prende i provvedimenti conseguenti di seguito descritti.

### **5.4.1 Stesura del Report conclusivo**

La fase di verifica si conclude con la stesura di un apposito *Report* per la formalizzazione del contesto di riferimento della segnalazione, delle attività di verifica svolte e delle modalità/metodologie seguite e dei relativi risultati ottenuti/osservazioni. Il *Report* deve inoltre contenere le proposte di azioni da intraprendere in relazione a ciascuna osservazione/rilievo formulati.

### **5.4.2 Reporting ai vertici associativi**

All'esito delle indagini e verifiche di cui alle precedenti fasi, il Gestore delle segnalazioni, qualora non ravvisi la fondatezza dei comportamenti illeciti descritti nella segnalazione o comunque alcuna violazione rilevante ai sensi del presente documento, provvede ad archiviare la segnalazione.

Qualora invece sia ravvisata la fondatezza, il Gestore invierà il *Report* conclusivo delle indagini alla funzione titolare del potere gestorio e disciplinare per la valutazione degli eventuali provvedimenti disciplinari da intraprendere e/o per le eventuali comunicazioni alle Autorità competenti.

La funzione titolare del potere disciplinare deve tempestivamente informare il Gestore circa l'esito dell'eventuale procedimento disciplinare aperto nei confronti del segnalato dipendente della Associazione.

Allo stesso modo, le competenti funzioni informeranno il Gestore dell'eventuale interessamento dell'Autorità Giudiziaria, dell'ANAC o delle altre Autorità di vigilanza che essi abbiano coinvolto alla ricezione del report.

Qualora si ravvisi la fondatezza di una segnalazione che riguardi soggetti terzi con i quali l'Associazione intrattiene rapporti contrattuali (quali ad esempio fornitori, consulenti/collaboratori esterni, partner commerciali, ecc.), il Gestore invierà tempestivamente il *Report* conclusivo delle indagini al Responsabile della Funzione che ha richiesto/usufruito della prestazione del soggetto terzo, per l'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti e/o per le eventuali comunicazioni alle Autorità competenti. Contemporaneamente l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare il Comitato Direttivo. I Responsabili delle Funzioni interessate devono tempestivamente informare l'Organismo di Vigilanza circa l'esito dell'eventuale procedimento disciplinare aperto nei confronti del segnalato controparte terza della Associazione.

In ogni caso, gli esiti delle valutazioni di tutte le segnalazioni ricevute confluiranno nell'informativa periodica dell'OdV all'Amministrazione così come previsto dal Modello 231.

### **5.4.3 Riscontro al segnalante**

Entro tre mesi dalla data di avviso del ricevimento (di cui al paragrafo 5.2.1), il Gestore dà riscontro al segnalante circa l'esito della segnalazione, dando atto dell'intervenuta archiviazione (per inammissibilità o infondatezza) motivandone le ragioni o, in caso di accertamento della fondatezza

della segnalazione, indicando gli organi interni competenti all'irrogazione delle sanzioni o all'adozione delle misure conseguenti la segnalazione.

Ove gli accertamenti non si siano ancora conclusi entro tale termine, il Gestore comunica in sintesi l'attività svolta sino a quel momento e l'attività che dovrà essere ancora svolta, nonché il prevedibile termine di chiusura degli approfondimenti. Al momento della loro conclusione, il segnalante riceverà comunicazione dell'esito.

Tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse dal Gestore al recapito che il segnalante abbia eventualmente fornito in occasione della segnalazione.

#### **5.5 ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RELATIVI DOCUMENTI**

Le segnalazioni, i documenti relativi alle istruttorie svolte, i *Report* conclusivi e comunque tutta la documentazione pertinente a ciascuna segnalazione deve essere debitamente archiviata e conservata in formato elettronico ed in modo riservato, per un periodo di dieci anni dalla data in cui è stata conclusa la stesura del *Report* conclusivo.

## **6. VIOLAZIONI**

Qualsiasi violazione della presente Procedura potrà costituire illecito disciplinare sanzionabile dalla Associazione, in conformità a quanto stabilito nel Sistema Disciplinare previsto dal Modello 231.

In particolare, si evidenzia che, al fine di garantire la tutela del segnalante, il Sistema Disciplinare previsto dal Modello 231 prevede che siano sanzionati atti di ritorsione o discriminatori posti in essere nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello o del Codice Etico, così come eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante.

Come sopra anticipato, anche l'ipotesi di segnalazione che si riveli infondata, effettuata con dolo o colpa grave, potrà costituire illecito disciplinare sanzionabile dalla Associazione in conformità al Sistema Disciplinare previsto dal Modello 231.

Per maggiori dettagli sulle violazioni e sull'applicazione del Sistema Disciplinare si rinvia all'apposito capitolo della Parte Generale del Modello 231.